

Codice A1606C

D.D. 2 dicembre 2025, n. 984

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Fossano (CN) -
Intervento: realizzazione impianti fotovoltaici a terra per una potenza totale di 3.498,63 kW.
Autorizzazione paesaggistica.**



ATTO DD 984/A1606C/2025

DEL 02/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Fossano (CN)
– Intervento: realizzazione impianti fotovoltaici a terra per una potenza totale di
3.498,63 kW. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dalla società Boschetti Energy srl volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5

del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo ha reso il parere di competenza;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso

da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ouest@regione.piemonte.it
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it*

Classif. 11.100/GESP AE/917/2025A/A1600A

Rif. n. 170040/A1606C del 06/11/2025

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: Fossano (CN)
Intervento: realizzazione impianti fotovoltaici a terra per una potenza totale di 3.498,63 kW
Istanza: Boschetti Energy srl

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal richiedente in data 06/11/2025, ns. prot. n. 170040 del 06/11/2025, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici a terra e opere accessorie, la cui potenza complessiva è pari a 3.498,63 kW, suddivisa in due procedure autorizzative distinte (PAS n. 2024/77 e PAS n. 2025/33), in area classificata quale "area estrattiva" ed in parte agricola a destinazione produttiva, con presenza di una porzione boscata di circa 12.800 mq,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g) del D.Lgs 42/2004,

rilevato dalla relazione forestale che la superficie boscata si caratterizza quale recente invasione su terreni in passato agricoli, con ampia prevalenza della specie invasiva colonizzante *Robinia Pseudoacacia*,

rilevato dalla documentazione che l'area risulta ubicata in una depressione localmente ribassata rispetto al crinale immediatamente a monte e parzialmente circondata da vegetazione arborea-arbustiva,

considerato che, come dichiarato in relazione paesaggistica, *"il progetto non prevede opere di preparazione del suolo, in quanto le fondazioni saranno realizzate a secco tramite infissione con battipali, e le strutture di cabina saranno prefabbricate; l'obiettivo è quello di garantire una pressoché totale reversibilità dell'intervento", "la recinzione metallica sarà posta a circa 20 cm dal suolo per consentire l'accesso delle specie animali" e "si prevede inoltre l'inerbimento e/o coltivazione dell'intera superficie interna dell'area ricompresa nel perimetro della barriera vegetale naturale esistente, che delimita anche il confine di proprietà",*

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- l'area, ad eccezione della prevista *"modesta inghiaatura della porzione di terreno in prossimità dell'ingresso"*, sia mantenuta inerbita;
- lungo tutta la recinzione sia realizzata una frangia arborea di mascheramento, in continuità con le macchie arboree esistenti;
- per le piantumazioni siano utilizzati esemplari a pronto effetto di essenze arboree autoctone adeguatamente diversificate, secondo una logica di alternanza, sia per specie che per misura in spiccatto, escludendo l'uso della *Robinia pseudoacacia* e delle altre specie incluse negli "Elenchi (*Black List*) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte" (allegato B della D.G.R. n. 14-85 del 02/08/2024);
- la manutenzione ordinaria dei nuovi esemplari sia garantita per almeno 5 anni al fine di garantirne l'attecchimento;
- la recinzione sia realizzata con rete metallica in colorazione verde, evitando l'uso di elementi che per il loro spessore impediscano la trasparenza anche da una visione laterale;

- la cabina elettrica sia tinteggiata in tonalità RAL 1002 (giallo sabbia).

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	BOSCHETTI ENERGY - ISTANZA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.pdf.p7m
2	<i>Relazione paesaggistica</i>	RELAZIONE PAESAGGISTICA_rev01.pdf.p7m
3	<i>Relazione tecnica</i>	RELAZIONE TECNICA PROGETTISTA.pdf.p7m
4	<i>Relazione forestale</i>	Relazione forestaleBOSCH .pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico - Planimetria e sezioni di progetto</i>	TAVOLA 1.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico – sovrapposizione su ortofoto, catastale e PRG</i>	TAVOLA 2.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico - Pianta e Viste CABINA ELETTRICA</i>	TAVOLA 3.pdf.p7m

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Federico Costamagna

Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Mola
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria, data del protocollo informatico

Alla

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it

E. p.c.

Comune di Fossano
Via Roma, 91 - 12045 Fossano (CN)
fossano@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 176004 del 17/11/2025
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: **FOSSANO - (CN)**
Realizzazione impianti fotovoltaici a terra per una potenza totale di 3.498,63 kW
Via Della Rovere (C.T. fg. 112 mapp. 56, 59 e 71)
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 17/11/2025
protocollo entrata richiesta n. 17605-A del 17/11/2025
RICHIEDENTE: BOSCHETTI ENERGY SRL
Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: **PARERE di COMPETENZA**
DESTINATARIO: Regione Piemonte
Pubblico
ALTRA DOCUMENTAZIONE:

Vista la richiesta presentata a questo Ufficio ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 da parte della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Urbanistica Piemonte Occidentale con nota prot. n. 176004 del 17/11/2025, assunta agli atti con prot. n. 17605-A del 17/11/2025 in riferimento al progetto di "Realizzazione impianti fotovoltaici a terra per una potenza totale di 3.498,63 kW" da realizzarsi in Via Della Rovere a Fossano (CN) su iniziativa della Boschetti Energy Srl ;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade parzialmente in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i., alla lettera g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli artt. 3 e 4 del D. Lgs n. 34 del 2018*, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 nella tavola P2;

Vista la *Relazione Tecnico Illustrativa* trasmessa dalla Regione Piemonte e la valutazione positiva condizionata ivi espressa;

Visti gli adempimenti ai disposti dell'art. 146, comma 7 del citato Decreto, secondo cui codesto Ente deve verificare "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Tenuto conto che l'intervento prevede di realizzare n. 2 impianti fotovoltaici a terra ed opere accessorie, di potenza complessiva pari a 3.498,63 kW, suddivisa in due procedure autorizzative distinte (PAS n. 2024/77 e PAS n. 2025/33), in area classificata quale "area estrattiva" ed in parte agricola a destinazione produttiva, con presenza di una porzione boscata di circa 12.800 mq, e che la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione Piemonte;



Considerato altresì che, come rilevato dalla relazione forestale a firma del Dott. For. Marco Bonavia, la superficie boscata si caratterizza quale recente invasione su terreni in passato agricoli, con ampia prevalenza della specie invasiva colonizzante *Robinia Pseudoacacia*;

Questa Soprintendenza, valutando che l'intervento nel suo complesso non risulta incompatibile dal punto di vista paesaggistico, esprime - per quanto di competenza - **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, **richiamando le prescrizioni** già espresse dalla Regione Piemonte:

- l'area, ad eccezione della prevista "modesta inghiaatura della porzione di terreno in prossimità dell'ingresso", sia mantenuta inerbita;
- lungo tutta la recinzione sia realizzata una frangia arborea di mascheramento, in continuità con le macchie arboree esistenti;
- per le piantumazioni siano utilizzati esemplari a pronto effetto di essenze arboree autoctone adeguatamente diversificate, secondo una logica di alternanza, sia per specie che per misura in spiccatto, escludendo l'uso della Robinia pseudoacacia e delle altre specie incluse negli "Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte" (allegato B della D.G.R. n. 14-85 del 02/08/2024);
- la manutenzione ordinaria dei nuovi esemplari sia garantita per almeno 5 anni al fine di garantirne l'attecchimento;
- la recinzione sia realizzata con rete metallica in colorazione verde, evitando l'uso di elementi che per il loro spessore impediscano la trasparenza anche da una visione laterale;
- la cabina elettrica sia tinteggiata in tonalità RAL 1002 (giallo sabbia);

con l'aggiunta delle seguenti ulteriori condizioni vincolanti:

1. la tipologia delle specie arboree prescelte siano comunque, oltre che variate ed autoctone, a chioma folta e a sviluppo contenuto in altezza, al fine di non liberare negli anni futuri la visibilità della parte bassa con presenza di solo tronco;
2. le fasce arboree siano eventualmente integrate e/o alternate con vegetazione arbustiva naturaliforme autoctona (esclusa da black list) a sviluppo medio-alto;
3. le fasce arboree / arbustive siano posizionate fuori dalla recinzione, con arretramento di quest'ultima e mantenimento delle fasce sul perimetro proprietà;
4. sia mitigato l'impatto visivo dei pannelli fotovoltaici attraverso l'impiego di materiali innovativi antiriflettenti, preferibilmente di tipologia monocristallina e a celle sovrapposte; tutte le componenti metalliche in opera presentino finitura opaca;
5. sia previsto, a fine vita impianto, lo smantellamento dello stesso ed il ripristino dello stato dei luoghi, con la rimozione di ogni manufatto, attrezzatura, sostegno, locali tecnici e quant'altro presente sul terreno;

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Lisa Accurti

*Documento firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

Il responsabile dell'istruttoria

Arch. Loredana Fracchia

